Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

<u>CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 21 SETTEMBRE 2017, N. 43154</u>: per integrare la fattispecie delittuosa il manufatto abusivo realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico deve superare le soglie volumetriche indicate dall'art. 181 comma 1bis del D.Lgs. n. 42/2004.

«la Corte costituzionale, con la sentenza 23 marzo 2016, n. 56 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali del paesaggio), nella seguente parte «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed".
Pertanto, l'attuale formulazione dell'art. 181 del Codice dei beni culturali è la seguente: "1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi" »

«Mentre in precedenza, dunque, la fattispecie incriminatrice apprestava una tutela maggiormente rigorosa per i beni vincolati in via provvedimentale, laddove, per i beni vincolati per legge, il delitto di cui al comma 1-bis veniva in rilievo soltanto in caso di opere di notevole impatto volumetrico, la sentenza della Corte costituzionale ha ricondotto all'area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati attraverso il ricorso allo strumento provvedimentale, sia quelli vincolati per legge. L'unica ipotesi di delitto residuata, pertanto, concerne i lavori eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1-bis dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004.»

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

43154-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Fiale	- Presidente -	Sent. n. sez. 1738
Luca Ramacci		UP – 24/05/2017
Giovanni Liberati		
Antonella Ciriello		R.G.N. 41543/16
Carlo Renoldi	- Relatore -	**Motivazione semplificata**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Cuccaro Giovanni, nato a Vico Equense il 10/10/1979;

avverso la sentenza del 16/02/2016 della Corte d'appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione;

udito, per l'imputato, l'avv. Giuseppe Criscuolo, comparso in sostituzione dell'avv. Mario Farace, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Salerno in data 18/03/2015, Giovanni Cuccaro era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 181, comma 1-*bis* d.lgs. n. 42 del 2004 (capo b), per avere eseguito, in assenza di autorizzazione, opere edilizie in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 23/01/1954; fatto accertato il 6/05/2009.

2. Con sentenza emessa in data 16/02/2016 la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dispose il dissequestro del manufatto, confermando nel resto le precedenti statuizioni.

3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso lo stesso Cuccaro a mezzo del difensore fiduciario, deducendo tre distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: a) contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; b) illegittima modifica dell'originaria contestazione e derivata violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen.; c) violazione dell'art. 44, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione all'art. 323 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che la Corte costituzionale, con la sentenza 23 marzo 2016, n. 56 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali del paesaggio), nella seguente parte «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed»".

Pertanto, l'attuale formulazione dell'art. 181 del Codice dei beni culturali è la seguente: "1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1-*bis*. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi".

Mentre in precedenza, dunque, la fattispecie incriminatrice apprestava una tutela maggiormente rigorosa per i beni vincolati in via provvedimentale, laddove, per i beni vincolati per legge, il delitto di cui al comma 1-*bis* veniva in rilievo soltanto in caso di opere di notevole impatto volumetrico, la sentenza della Corte costituzionale ha ricondotto all'area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati attraverso il ricorso allo strumento provvedimentale, sia quelli vincolati per legge. L'unica ipotesi di delitto residuata, pertanto, concerne i lavori eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1-*bis* dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004.

2.1. Nel caso in esame, la sentenza impugnata concerne lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona dichiarata di notevole interesse

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

pubblico con D.M. 23/01/1954; e, pacificamente, la natura provvedimentale del vincolo attraeva il fatto nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 181, comma 1-*bis*.

Attualmente, nondimeno, alla stregua della nuova formulazione della norma conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'esecuzione delle opere deve ritenersi attratta nella fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 dell'art. 181, atteso che le stesse – consistenti in un solaio in travetti prefabbricati e laterizio, una trave composta da tre travetti prefabbricati e posta in opera su due pilastri in mattoni di sezione, uno sbancamento di terreno vegetale, demolizione della restante parte di copertura, ripristino delle parti in murature prospettiche crollate, una rete elettrosaldata ed uno strato di malta cementizia – hanno comportato aumenti volumetrici pacificamente non superiori ai mille metri cubi.

Ne consegue che, a seguito della riqualificazione dei fatti contestati al capo b) come illecito contravvenzionale, deve dichiararsi, in relazione agli stessi, il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, maturata il 6/05/2014.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per essersi il reato contestato al capo b) estinto per prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine di rimessione in pristino (v. Sez. 3, n. 51010 del 24/10/2013, dep. 18/12/2013, Criscuolo, Rv. 257916).

4. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI

Qualificato il residuo reato di cui al capo B) come contravvenzione al primo comma dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a tale contravvenzione perché estinta per prescrizione. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24/05/2017

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Aldo Fiale

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 21 SET 2017
IL CANCELLIERE
Luana Marani